

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture di beni e/o materie prime (di seguito "Materiali") oggetto di Ordine di Acquisto e/o Contratto di Acquisto a favore di CARTUBI S.R.L. (C.F. e P.IVA 00757190327), con sede legale in Trieste, via Ludwig Karl Von Bruck n. 32 (di seguito 'Cartubi'), laddove non espressamente derogate dalla stessa Cartubi nei suddetti Ordine di Fornitura e/o Contratto di Acquisto (di seguito "Ordine").

L'accettazione della fornitura di beni e materie prime o l'effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di Cartubi di condizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

L'accettazione dell'Ordine rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell'Ordine di Fornitura, da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 1327 c.c..

### **1. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI**

1.1. CARTUBI trasmetterà gli Ordini relativi al Materiale al Fornitore in forma scritta a mezzo e-mail.

L'Ordine dovrà necessariamente indicare, oltre al riferimento alle presenti Condizioni Generali, quantità, descrizione del Prodotto, prezzo e termine per la consegna.

Unitamente all'ordine, CARTUBI provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Acquisti, l'eventuale documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dello stesso.

1.2. Salva diversa indicazione specifica, l'Ordine dovrà essere accettato dal fornitore entro 3 (tre) giorni dalla data di invio dell'Ordine stesso tramite restituzione alla Funzione Acquisti di una copia dell'Ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica, se presente, debitamente firmate in ogni pagina. In caso di mancata o ritardata comunicazione entro il predetto termine di 3 (tre) giorni l'Ordine si intenderà tacitamente accettato dal Fornitore in tutti i suoi termini, specifiche tecniche, date di consegna e prezzi inclusi.

1.3 Il Fornitore potrà rifiutare l'Ordine, entro il predetto termine di 3 (tre) giorni, solo ed esclusivamente per gravi motivi che ne rendano impossibile l'evasione entro i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali.

1.4. Il Fornitore dovrà rigettare e non prendere in considerazione eventuali ordini e/o modifiche e/o variazioni pervenuti in forma verbale o comunque emessi in forma scritta da reparti diversi dall'Ufficio Acquisti. In ogni caso CARTUBI non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per ordini non emessi direttamente dall'Ufficio Acquisti.

### **2. MODIFICHE ALL'ORDINE**

2.1. Sarà facoltà di CARTUBI per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'Ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie. CARTUBI si riserva il diritto, in ogni momento, di apportare modifiche all'Ordine, ritenute, a suo insindacabile giudizio necessarie, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti condizioni:

a. documentazione tecnica (disegni e/o specifiche);

- b. condizioni di resa;
- c. luogo e data di consegna o altro termine temporale.

Tali modifiche dovranno essere notificate per iscritto al Fornitore unicamente dall'Ufficio Acquisti di CARTUBI secondo le modalità di comunicazione previste dalle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore dovrà uniformarsi immediatamente a quanto previsto nella modifica d'Ordine.

2.2 CARTUBI ha il diritto di sospendere, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 3 (tre) settimane, l'esecuzione dell'Ordine o di una parte di esso. La sospensione deve essere comunicata tramite un avviso scritto e non potrà superare le sedici (16) settimane. A seguito della richiesta di sospensione, il Fornitore dovrà sospendere l'esecuzione e riavviare l'esecuzione in tempo per consegnare il Materiale entro la nuova data di consegna comunicata da CARTUBI.

2.3 CARTUBI ha il diritto di annullare gli Ordini, in qualsiasi momento e con un preavviso di almeno 3 (tre) settimane. In tal caso il Fornitore ha diritto a ricevere il risarcimento dovuto per il solo Materiale già realizzato e/o consegnato in conformità all'Ordine fino alla data di ricezione dell'annullamento. CARTUBI si riserva il diritto di accettare la consegna del Materiale sino al momento dell'annullamento. Il Fornitore ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese documentate e ragionevoli. Qualsiasi rimborso per l'eventuale perdita di profitto è escluso.

2.4 Se le modifiche apportate da CARTUBI all'Ordine dovessero determinare un significativo aumento o una riduzione del costo del Materiale o del tempo richiesto per svolgere la prestazione, le Parti potranno concordare per iscritto un adeguamento del costo di acquisto e/o del programma di consegna. L'eventuale adeguamento dovrà essere negoziata con CARTUBI e da quest'ultima espressamente accettata.

### **3. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI**

3.1. Il Materiale dovrà essere consegnato, entro i termini indicati nell'Ordine, presso la sede di CARTUBI in Trieste, via Von Bruck n. 32, salvo espressa indicazione di diverso luogo di consegna nell'Ordine.

### **4. SPEDIZIONE**

4.1. La spedizione del Materiale sarà effettuata, salvo diversa indicazione nell'Ordine, franco luogo di consegna dei beni (DAP), a cura e spese del Fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'Ordine. Il Materiale dovrà essere imballato in modo adeguato a preservare e proteggere lo stesso da danni durante il trasporto.

In ogni caso dovranno sempre essere rispettate le condizioni particolari, incluse le specifiche richieste di imballo, eventualmente contenute nell'Ordine.

I rischi della spedizione saranno a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione nell'Ordine.

4.2. Il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia dell'avvenuta spedizione all'Ufficio Acquisti.

Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto completa dei riferimenti dell'Ordine (codice fornitore, numero e posizione) e della distinta dei colli, con l'elenco dei beni contenuti, la relativa quantità, peso e di tutti certificati correlati, oltre che il Paese di origine del Materiale con relativo Certificato e/o dichiarazione di origine preferenziale/non preferenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora il documento di trasporto dovesse presentare carenze, errori od omissioni tali da non consentire di individuare in maniera univoca e/o puntuale il Materiale ovvero di ricondurre lo stesso ad uno specifico Ordine, CARTUBI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare la consegna e non prendere in carico il Materiale in parola.

4.3. In tutti i casi in cui CARTUBI non dovesse prendere in carico il Materiale, lo stesso sarà respinto e i relativi rischi, oneri e spese resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. Eventuali spese sostenute da CARTUBI per la restituzione del Materiale saranno addebitate integralmente al Fornitore.

4.4. Il Fornitore risponderà di qualsivoglia danno al Materiale determinato dall'inidoneità dell'imballaggio. Tutte le maggiori spese che dovessero derivare a CARTUBI dall'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo 4 saranno addebitate al Fornitore.

## 5. ACCETTAZIONE DEI BENI

5.1. La consegna del Materiale nel luogo indicato al personale di CARTUBI, non comporta l'accettazione dello stesso, che avverrà solo all'esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all'Ordine e della assenza di vizi o difetti come previsto dall'art. 10.

5.2 CARTUBI riserva la facoltà di denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed ai termini indicati dall'art. 10 ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'Ordine, secondo quanto previsto all'art. 11.

5.3 Qualora l'Ordine preveda che il Materiale debba essere installato, assemblato o comunque messo in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla fornitura dello stesso, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità, come prevista nell'Ordine, si applicherà la disciplina relativa alla non conformità stabilita all'art. 10.

5.4. Qualora l'Ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'Ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'art. 6.

## 6. TERMINI DI CONSEGNA – PENALI

6.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, del Materiale richiesto ed indicati nell'Ordine o successivamente comunicati dall'Ufficio Acquisti sono da ritenersi tassativi.

6.2. Qualora il Fornitore non effettui la consegna entro la data specificatamente indicata nell'Ordine, dovrà provvedere a sue spese a spedire tramite corriere espresso il Materiale indicato quale urgente da CARTUBI e dovrà altresì compensare gli eventuali costi sostenuti da CARTUBI per reperire il Materiale da fornitori alternativi. In tale caso sarà addebitato solo la differenza tra il costo del Fornitore e quello sostenuto presso il fornitore alternativo, comprovato da idonea documentazione.

6.3 In caso di mancato rispetto dei predetti termini, non giustificato da cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo complessivo previsto nell'Ordine per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% (venti per cento), salva diversa previsione espressamente concordata nell'Ordine ovvero stabilita dalle Parti in forma scritta.

6.4 Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, è facoltà di CARTUBI dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo art. 13, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

6.5 In caso di consegna effettuata oltre il termine indicato nell'Ordine è sempre fatto salvo il diritto di CARTUBI al risarcimento del maggior danno patito.

6.7 In caso di consegna anticipata presso il luogo stabilito fino a 10 (dieci) giorni CARTUBI accetta la consegna senza l'applicazione di alcuna penale; laddove vi fosse un anticipo sulla data stabilita superiore ai 10 (dieci) giorni è facoltà di CARTUBI rifiutare la consegna ovvero applicare un rimborso del 2% (due

percento) dell'importo ordinato. In caso di rifiuto il Fornitore è tenuto ad effettuare nuovamente la consegna entro il termine stabilito.

6.8 In caso di consegna anticipata i termini di pagamento decorrono dalla data originale di consegna prevista nell'Ordine.

## 7. COLLAUDO

7.1. Il Fornitore prende atto della possibilità che il Materiale oggetto dell'Ordine debba essere sottoposto a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del Fornitore avvalendosi dagli enti indicati nell'Ordine ovvero espressamente previsti dalla normativa, nel rispetto di tutte le norme, regolamenti e procedure applicabili. Laddove consentito, il collaudo potrà essere effettuato da organi interni del Fornitore all'uopo incaricati che provvederanno in tal caso a rilasciare il relativo certificato privato.

7.2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni degli stessi, nonché la remunerazione dell'ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine e/o stabilimenti del Fornitore, nonché, per il collaudo presso la sede di CARTUBI o a bordo di navi in costruzione, riparazione o trasformazione, laddove necessario ovvero richiesto dall'Appaltatore.

7.3. Il personale di CARTUBI e del cliente della stessa avranno diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti del Fornitore. A tal proposito il Fornitore garantisce l'accesso illimitato al personale di CARTUBI e dell'Appaltatore al proprio stabilimento e/o cantiere salvo il rispetto del preavviso di 3 (tre) giorni.

7.4. L'eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del Fornitore a CARTUBI alla consegna, salvo diversa indicazione nell'Ordine. In difetto, il Materiale sarà considerato privo delle qualità essenziali per l'uso cui è destinato, con facoltà per CARTUBI di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento del danno.

7.5. A prescindere dal collaudo prescritto, CARTUBI si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza del Materiale alle condizioni dell'Ordine.

## 8. DIRITTI DI ISPEZIONE

8.1. Per garantire che il Materiale fornito dal Fornitore sia conforme alle Specifiche tecniche e alle normative di riferimento e non influenzino negativamente la capacità dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, opere conformi, il Fornitore autorizza sin d'ora e per tutta la durata del rapporto CARTUBI ad effettuare direttamente o attraverso soggetti terzi, ispezioni/audit presso le proprie sedi e siti produttivi. Dette ispezioni/audit saranno finalizzate ad verificare e testare la qualità del Materiale e l'avanzamento delle lavorazioni, previa notifica al Fornitore di una tale volontà. Il Fornitore dovrà consentire a CARTUBI, ai suoi rappresentanti, ai suoi clienti ovvero al soggetto terzo nominato all'uopo libero accesso in tutti i luoghi ritenuti necessari all'esecuzione dell'ispezione/audit.

8.3. Il personale impegnato nelle ispezioni/audit di cui al comma precedente avrà diritto di eseguire tutti gli accessi e le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle condizioni dell'Ordine del Materiale oggetto della fornitura.

8.4. Le Parti convengono che le ispezioni/audit previsti dal presente articolo possano estendersi anche alle sedi e ai siti produttivi di eventuali appaltatori e/o sub appaltatori del Fornitore. A tal proposito il Fornitore si impegna a garantire la collaborazione dei predetti soggetti e ad ottenere le necessarie autorizzazioni.

8.5. In caso di rifiuto e/o in caso di ostruzionismo all'attività di audit da parte del Fornitore, CARTUBI potrà risolvere immediatamente il rapporto con il Fornitore e potrà agire nei confronti dello stesso per il risarcimento del danno.



## 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA

9.1. Il Fornitore si impegna a consegnare a CARTUBI tutta la documentazione tecnica e di qualità relativa alla fornitura del Materiale nei termini previsti nell'Ordine.

9.2. In caso di mancata consegna della documentazione tecnica e/o di qualità nei termini previsti nell'Ordine, al Fornitore potrà essere applicata una penale, pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del corrispettivo complessivo previsto nell'Ordine, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento).

## 10. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

10.1 Il Fornitore si obbliga ad adottare un sistema di gestione della qualità tale da ridurre al minimo il rischio di fornire Materiale non conforme, ed è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la qualità del Materiale oggetto dell'Ordine. CARTUBI potrà effettuare a sua volta procedure di controllo per la verifica della conformità del Materiale alle specifiche contenute nell'Ordine. Nel caso emergano non conformità ovvero vizi del Materiale, CARTUBI dovrà denunciarli al Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

10.2 Qualora, all'esito della procedura di controllo, il Materiale presentasse un'anomalia non sanabile tale da determinare l'impossibilità di utilizzo del Materiale, il Fornitore sarà obbligato a ritirare il Materiale non conforme e dovrà provvedere in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di CARTUBI, a rimediare alle non conformità ovvero a sostituire il Materiale affetto da vizi o difetti.

Il Fornitore dovrà quindi consegnare, a proprie esclusive spese, Materiale esente da vizi e pienamente conforme alle specifiche e alle condizioni dell'Ordine entro i nuovi termini di consegna che verranno indicati da CARTUBI. Nel caso in cui la tempistica prospettata dal Fornitore per la sostituzione del Materiale non conforme non sia compatibile con la programmazione del lavoro di CARTUBI, si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 6.2. È fatto in ogni caso salvo il diritto di CARTUBI al risarcimento del danno.

10.3 In caso di non conformità del Materiale, CARTUBI avrà diritto di addebitare al Fornitore tutti i costi sostenuti in relazione alla gestione della non conformità stessa, oltre al risarcimento del danno.

## 11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO

11.1. Il Fornitore assume nei confronti di CARTUBI la garanzia di corretta esecuzione della fornitura del Materiale, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme. Il Fornitore si impegna a mantenere gli elevati standard di qualità richiesti da CARTUBI e di attenersi alle specifiche tecniche oltre che a consegnare esclusivamente Materiale conforme alle normative vigenti e agli standard del settore.

11.2. Tale garanzia scadrà decorsi 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla consegna da parte di CARTUBI al cliente finale dell'opera per cui il Materiale verrà utilizzato.

11.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di CARTUBI il Fornitore sarà obbligato ad intervenire immediatamente o comunque in un tempo non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, presso la sede di CARTUBI o in diverso luogo espressamente indicato, ed a sue spese sanare, riparare o sostituire nel più breve tempo possibile il Materiale che dovesse manifestare vizi o non conformità, a condizione che tali vizi siano segnalati al Fornitore stesso entro 60 (sessanta) giorni dal momento della scoperta.

11.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite dal Fornitore, alle stesse condizioni previste per il Materiale dal comma 11.1, per una durata pari a quella prevista dal comma 11.2 decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita.

11.5. Qualora il Fornitore non provveda nei termini richiesti all'eliminazione dei vizi o difformità, CARTUBI avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al Fornitore inadempiente.

## **12. PAGAMENTO**

12.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, nei termini indicati nell'Ordine, previa consegna del Materiale e a fronte della presentazione della relativa fattura ovvero ricezione della fattura elettronica. In nessun caso saranno imputabili a CARTUBI eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del Fornitore.

12.2. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al seguente indirizzo e-mail: [fornitori@cartubi.it](mailto:fornitori@cartubi.it) il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale effettuare il pagamento.

## **13. FATTURAZIONE E DOCUMENTI FISCALI**

13.1. Le fatture e le note di credito dovranno essere intestate a:  
CARTUBI SRL

Via Von Bruck, 32 - 34144  
TRIESTE

13.2. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:

- numero dell'ordine;
- numero di commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine);
- descrizione chiara, comprensibile del Materiale oggetto della fornitura, conforme all'Ordine di acquisto.

13.3 Il Fornitore si dichiara sin d'ora consapevole del fatto che, salvo diversa specifica previsione nell'Ordine, non saranno alla stessa riconosciuti anticipi sul corrispettivo contrattualmente previsto; conseguentemente il Fornitore si obbliga ad emettere le fatture esclusivamente dopo avere consegnato il Materiale e dopo che lo stesso sia stato accettato da CARTUBI nei termini e nelle modalità previste dalle presenti Condizioni Generali ovvero nel singolo Ordine.

## **14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

14.1. Le Parti convengono che l'Ordine si risolverà di diritto in caso di inadempimento o violazione da parte del Fornitore delle condizioni stabilite nell'Ordine ovvero dalle presenti Condizioni Generali, ove espressamente previsto. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto di CARTUBI di richiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti dalla stessa patiti in ragione dell'inadempimento e/o violazione e della conseguente risoluzione.

14.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, CARTUBI dovrà comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.

## 15. TOLLERANZA

15.1 La decisione di CARTUBI di non esercitare un proprio diritto nascente dalle presenti Condizioni Generali, o di non esercitarlo in forma piena o tempestivamente, non potrà essere interpretata come una tacita rinuncia di detto diritto. Eventuali rinunzie dovranno essere esplicitate in forma espressa e scritta.

## 16. CESSIONE DELL'ORDINE

16.1. Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento, anche parziale, dell'Ordine ricevuto da CARTUBI ed espressamente ovvero tacitamente accettato ai sensi dell'art. 1 delle presenti Condizioni Generali.

16.2 Sono altresì vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento a terzi, anche in forma parziale, di qualsivoglia credito maturato nei confronti di CARTUBI.

## 17. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

17.1. È fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture di Materiale effettuate a CARTUBI.

17.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, CARTUBI potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

## 18. FORZA MAGGIORE

18.1 Le obbligazioni del Fornitore e di CARTUBI saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un comprovato evento di forza maggiore che ne determini l'impossibilità. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata di tale evento.

18.2 La Parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione entro i cinque (5) giorni successivi dal verificarsi dell'evento o da quando ne avrà la possibilità, e dovrà confermarla entro i successivi quindici (15) giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro tre (3) giorni dalla cessazione dell'evento di forza maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento e la ripresa dell'attività.

18.3 La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i conseguenti danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.

18.4 Nel caso in cui l'evento si protragga per un periodo di tempo superiore a un (1) mese, CARTUBI potrà recedere dal Contratto, senza che nulla sia dovuto al Fornitore oltre al pagamento del Materiale già consegnato alla data di inizio della sospensione, con l'impegno da parte del Fornitore di restituire quanto eventualmente già corrisposto, qualora CARTUBI decida di restituire al Fornitore il predetto Materiale già consegnato.

## 19. MODIFICHE CONTRATTUALI

19.1. Ogni eventuale modifica alle presenti condizioni, così come alle condizioni particolari dell'Ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di CARTUBI e del Fornitore.

## 20. NOTIFICHE, CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

20.1 Le notifiche e le altre comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire in lingua italiana o in lingua inglese. Queste saranno considerate valide se trasmesse per iscritto all'altra Parte in uno dei seguenti modi:

documento consegnato di persona con attestazione di ricevuta, documento consegnato per posta raccomandata (con ricevuta di ritorno) presso le sedi legali delle Parti, Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: [pec@pec.cartubi.it](mailto:pec@pec.cartubi.it), posta elettronica sottoscritta digitalmente.

20.2 Eventuali comunicazioni tra le Parti scambiate attraverso canali diversi da quelli indicati nel comma precedente non saranno ritenute valide. Sono fatte salve le comunicazioni di carattere meramente operativo finalizzate alla corretta esecuzione dell'Ordine.

## **21. RISERVATEZZA.**

21.1. Il Fornitore si obbliga a custodire le Informazioni Riservate, garantendone la segretezza, e ad utilizzare le stesse al solo scopo di adempiere alle obbligazioni previste nell'Ordine. Il Fornitore si obbliga, altresì, a non divulgare, rivelare o comunicare le Informazioni Riservate, anche successivamente all'estinzione dell'Ordine per qualsiasi causa occorsa, in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione a qualsivoglia terzo e ad adottare tutte le misure e cautele necessarie ed idonee per prevenire l'accesso, la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate.

21.2 Il Fornitore non potrà, senza l'espressa autorizzazione scritta di CARTUBI, fornire e/o assemblare Materiale per terze parti sulla base di disegni e/o documentazione tecnica fornita da CARTUBI.

21.3 Il presente articolo continuerà a essere efficace ed azionabile da CARTUBI anche dopo la cessazione del rapporto con il Fornitore, per qualsivoglia motivo, per una durata di anni 10 (dieci).

## **22. CONFORMITA' A LEGGI E PROCEDURE**

22.1 Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione dell'Ordine e al momento della consegna del Materiale, incluse le disposizioni legislative emanate dall'Unione Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze) ed a tutte le leggi nazionali e locali emanate nel Paese dove verrà effettuata la consegna intermedia e/o finale del Materiale, entro i limiti di applicabilità delle stesse al Materiale ordinato da CARTUBI.

L'osservanza da parte del Fornitore delle normative di cui sopra dovrà avvenire essere attestata da idonea documentazione redatta in lingua italiana e/o inglese, a spese del Fornitore stesso e sotto la sua responsabilità.

22.2 Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le normative applicabili disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del materiale pericoloso.

22.3 Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e di Comportamento, le Procedure e gli ulteriori Protocolli, adottati da CARTUBI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole ivi previste da parte del Fornitore e del suo personale rappresenterà grave inadempimento contrattuale, con conseguente facoltà per CARTUBI di risolvere il rapporto.

22.4 Il Fornitore si obbliga sin d'ora a manlevare CARTUBI per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima e/o a soggetti terzi quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e di Comportamento, Procedure e Protocolli da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

22.5 Codice etico e modello organizzativo di CARTUBI sono reperibili sul sito internet [www.cartubi.it](http://www.cartubi.it).

22.6 Nell'esecuzione delle sue obbligazioni derivanti dall'Ordine, il Fornitore:

- a. si dovrà conformare a tutte le leggi relative ai pagamenti impropri e/o illegali e/o regali o gratifiche;
- b. si impegna a non pagare, promettere di pagare o autorizzare a pagare qualsiasi somma in qualsiasi valuta, direttamente o indirettamente, a chiunque, con il fine di influenzare in modo illegale una decisione o di ottenere o conservare un affare in relazione all'Ordine.



22.7 Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di ottemperare ad ogni normativa di legge e di contratto di lavoro relativa al proprio personale dipendente, ed in particolare di rispettare la vigente normativa retributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne CARTUBI da eventuali pretese del proprio personale o di personale dei suoi appaltatori o subappaltatori autorizzati a riguardo.

### 23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

23. Le Parti, con riferimento ai dati personali e particolari che saranno comunicati in dipendenza del contratto e del presente accordo, si impegnano a rispettare la normativa del Regolamento UE 679/2016 in materia di tutela dei dati personali, avendo consegnato, reciprocamente, copia dell'informativa ex art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 (GDPR), alla quale integralmente si riportano.

### 24. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

24.1. Le presenti condizioni, nonché quelle particolari dell'ordine, sono regolate dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.

24.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti condizioni e degli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso CARTUBI sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.

Trieste, 30 giugno 2021

CARTUBI S.R.L.

Fornitore

Il Fornitore dichiara di aver compreso e di accettare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: 1 (Modalità e termini di conclusione dei contratti), 2 (Modifiche all'ordine), 4 (Spedizione), 6 (Termine di consegna – penali), 7 (Collaudo), 8 (Diritti di ispezione), 9 (Documentazione tecnica), 10 (Gestione non conformità), 11 (Garanzia e responsabilità da prodotto difettoso), 12 (Pagamento), 14 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Cessione dell'Ordine), 21 (Riservatezza), 22 (Conformità a leggi e procedure) e 24 (Legge applicabile - Foro competente).

CARTUBI S.R.L.

Fornitore

